

REGOLAMENTO

PUBBLICITA' E

PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

SOMMARIO

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento*
- Art. 2 Classificazione del Comune*
- Art. 3 Gestione del Servizio*
- Art. 4 Funzionario Responsabile*
- Art. 5 Mezzi pubblicitari*
- Art. 6 Tipologia, quantità e ripartizione degli impianti pubblicitari e delle affissioni*

Capo II – TITOLO ABILITATIVO INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI-

- Art. 7 Titolo abilitativo per installazione mezzi pubblicitari*
- Art. 8 Titolo Abilitativo implicito*
- Art. 9 Insegne d'esercizio soggette a SCIA*
- Art. 10 Variazioni del messaggio pubblicitario*
- Art.11 Luninarie*

Capo III– IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 12 Oggetto dell'imposta*
- Art. 13 Soggetto passivo dell'imposta*
- Art. 14 Soggetto attivo dell'imposta*
- Art. 15 Anticipata rimozione*
- Art. 16 Obbligo della dichiarazione*
- Art. 17 Casi di omessa dichiarazione*
- Art. 18 Modalità di applicazione dell'imposta*
- Art. 19 Determinazione e calcolo dell'imposta*
- Art. 20 Tariffe*
- Art. 21 Maggiorazioni di imposta*
- Art. 22 Riduzioni dell'imposta*
- Art. 23 Pagamento dell'imposta*
- Art. 24 Rettifica ed accertamento d'ufficio*
- Art. 25 Riscossione coattiva dell'imposta*
- Art. 26 Rimborsi*
- Art. 27 Esenzione dell'imposta*
- Art. 28 Esclusioni dall'imposta*

Capo IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 29 Istituzione e finalità del servizio*
- Art. 30 Soggetto Passivo*
- Art. 31 Modalità per le pubbliche Affissioni*
- Art. 32 Tariffe*
- Art. 33 Riduzioni del diritto*
- Art. 34 Pagamento del diritto – recupero di somme*
- Art. 35 Esenzioni dal diritto*

Capo V – SANZIONI ED INTERESSI

- Art. 36 Sanzioni tributarie*

Art. 37 Interessi

Art. 38 Sanzioni amministrative

Art. 39 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Art. 40 Materiale pubblicitario abusivo

Art. 41 Norme di rinvio

Art. 42 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.92, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n.495 e loro successive integrazioni o modificazioni.
2. Stabilisce le norme per la richiesta, per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti da parte degli interessati, nonché le norme sulla loro manutenzione e sostituzione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di BAGNO A RIPOLI, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, è da considerarsi appartenente alla classe IV[^].

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
3. Nel caso in cui sia prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt. n. 26-35 del decreto.
5. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. In particolare il concessionario provvederà alla

rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi e all'immediata copertura della pubblicità abusiva, servendosi anche di ditte apposite: le spese sostenute saranno poste a carico del trasgressore secondo le modalità di cui all'art. 40.

6. Il concessionario provvederà inoltre alla rimozione dei manifesti abusivi o scaduti, nonché alla corretta manutenzione dei supporti destinati alle pubbliche affissioni: i manifesti saranno affissi esclusivamente sui supporti destinati allo scopo, le strutture preesistenti saranno rimosse a cura del concessionario stesso.

ART. 4 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 5 **MEZZI PUBBLICITARI**

1. Sono considerati rilevanti ai fini dell'imposta sulla pubblicità tutti i mezzi pubblicitari previsti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

ART. 6 **TIPOLOGIA, QUANTITÀ E RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI**

1. La tipologia, la quantità e la ripartizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni che possono essere installati nel Comune di Bagno a Ripoli sono indicate e descritte nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo, della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

2. E' fatta salva la competenza del Comune di Bagno a Ripoli di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e degli impianti per affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

CAPO II – TITOLO ABILITATIVO INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI

ART. 7 **TITOLO ABILITATIVO PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli 8, 9 e 10 ogni installazione di mezzo pubblicitario è soggetta a titolo abilitativo da parte del Comune rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio SUAP previo parere/atto del Settore Sviluppo Economico che accerta la conformità del mezzo pubblicitario alle norme di legge e del presente regolamento.

2. L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo deve essere presentata tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e seguendo le modalità in vigore per la presentazione delle pratiche al Suap che provvederà a trasmetterla al Settore Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza..

3. Salvo quanto disposto dal DPR 31/2017, qualora il mezzo pubblicitario ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico dovrà essere acquisita preventivamente autorizzazione paesaggistica dei cui al D.lvo 42/04 e/o DPR 139/10 .

4. Se il mezzo pubblicitario è installato in vista o su strada Regionale o Provinciale ricadente dentro il centro abitato, il titolo abilitativo verrà rilasciato direttamente dal Comune che lo trasmetterà anche all'ente proprietario la strada.

3. Se il mezzo pubblicitario è installato lungo o in vista delle strade statali, regionali o provinciali ricadenti al di fuori dei centri abitati, il titolo abilitativo è rilasciato unicamente dell'ente proprietario della strada come previsto ai sensi degli articoli 23 e 26 del D. Lvo 285/92

5. Il titolare può installare il mezzo pubblicitario solo al momento dell'acquisizione del titolo abilitativo; copia del medesimo è trasmesso all'Ufficio Tributi, ovvero ai concessionari competenti per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e, se del caso, della T.O.S.A.P.

Il Settore Sviluppo Economico tiene un registro dei titoli abilitativi rilasciati, che contiene in ordine di tempo:

-numero

-data della domanda

-data del rilascio

-data della scadenza

-nome dell'intestatario

-sommara descrizione del mezzo pubblicitario.

6. I titoli abilitativi sono acquisiti facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il contribuente, o comunque il soggetto autorizzato, si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni.

ART. 8

TITOLO ABILITATIVO IMPLICITO

1. Il Titolo Abilitativo è implicito nell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero non è necessario se l'imposta non è dovuta, nei seguenti casi:

a) cartelli o espositori e simili collocati dentro le vetrine o all'interno del locale interessato, anche se in vista dalla strada, purché conformi alle regole del Codice della Strada e relativo regolamento, e cartelli temporanei di cui all'art.9 comma I lett. e);

b) vetrofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, all'interno degli sporti, su bacheche, attaccate su vetri o porte e pareti prive di appositi supporti;

c) calcomanie, locandine, cartelli esposti sulle vetrine o sulle porte d'ingresso o all'interno dei locali, anche se visibili dalla strada;

e) targhe di cui all'art. 9 comma I lett. g) del Piano;

d) sorgenti luminose collocate all'interno di vetrine o ingressi di attività ovvero collocate all'esterno subito sopra lo sporto per illuminare l'entrata del negozio o l'insegna d'esercizio, purché non aggettanti oltre i 30 cm sulla strada (in tal caso non occorre neanche autorizzazione O.S.A.P.). Per l'illuminazione esterna al negozio non potrà essere utilizzata alcuna forma di sorgente al neon.

e) scritte pubblicitarie su tende di negozi o altre attività; l'installazione di tende dovrà essere autorizzata quale occupazione di area pubblica ai sensi del Regolamento T.O.S.A.P., se aggettante su area ad uso pubblico;

f) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada;

g) palloncini o bandierine pubblicitarie esposte all'interno delle vetrine o dei locali, se visibili dalla strada, e bandiere di cui all'art. 9 comma I lett.c);

- i) pubblicità effettuata all'esterno o all'interno dei mezzi pubblici o di veicoli;
- h) pubblicità effettuata con aerostati, aeromobili, aeroplani e simili, purché in movimento, con esclusione di palloni frenati e simili mezzi che espongono il messaggio pubblicitario in modo stabile nello stesso punto;
- i) pubblicità fonica, purché effettuata nei limiti previsti dall'art. 10 comma I lett. b);
- l) volantinaggio effettuato nelle modalità consentite dal Piano degli Impianti;
- m) uomini-sandwiches, o comunque trasportanti il messaggio pubblicitario;
- n) pubblicità temporanea, visiva o acustica, effettuata in occasione di sagre, feste popolari, manifestazioni temporanee e simili, di cui all'art. 11 del Piano degli Impianti;
- o) pubblicità all'interno dei cartelli di cantiere di cui all'art.7 comma I lett.c) del Piano degli Impianti;
- p) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 10 comma I lett. a)

ART.9 **INSEGNE D'ESERCIZIO SOGGETTE A SCIA**

1. L'installazione delle insegne d'esercizio collocate dentro lo sporto o collocate sopra lo sporto di ingresso entro le dimensioni dello stesso non aggettanti sulla strada e prive di luce propria interna, è subordinata alla presentazione di SCIA al Suap tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e seguendo le modalità in vigore per la presentazione delle pratiche al Suap che provvederà a trasmetterla al Settore Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.

L'insegna potrà essere installata con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, o in caso di imposta non dovuta, con la dichiarazione al concessionario.

La comunicazione di eventuali motivi ostativi all'installazione dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA.

ART. 10 **VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

1. E' consentita la variazione del messaggio sui mezzi pubblicitari, con esclusione delle affissioni, a condizione che non sia alterata la struttura, né modificata la dimensione, né il punto di collocazione e dopo un periodo di esposizione di almeno tre mesi. La comunicazione dovrà essere inviata al Suap tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e seguendo le modalità in vigore per la presentazione delle pratiche al Suap che provvederà a trasmetterla al Settore Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.

2. In mancanza di tale comunicazione il mezzo pubblicitario è da considerarsi abusivo e sanzionabile a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e del art. 38 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

3. Nel caso di variazione di messaggio nelle pubbliche affissioni, la variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio del Concessionario incaricato della riscossione

ART.11 **LUMINARIE**

L'installazione di luminarie di cui all'art. 11 lett.d) del Piano degli Impianti è soggetta al rispetto delle seguenti procedure:

a) sorgenti luminose temporanee di singole attività o di più attività in contemporanea purché non attraversanti la sede stradale: occorre presentare SCIA al Suap tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e seguendo le modalità in vigore per la presentazione delle

pratiche al Suap che provvederà a trasmetterla al Settore Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza. Non è necessaria autorizzazione O.S.A.P.

b) sorgenti luminose temporanee di singole attività o di più attività in contemporanea attraversanti la sede stradale: occorre ottenere la preventiva concessione O.S.A.P. tramite presentazione dell'istanza all'Ufficio Mobilità utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli; successivamente dovrà essere presentata SCIA al Suap tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli e seguendo le modalità in vigore per la presentazione delle pratiche al Suap che provvederà a trasmetterla al Settore Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.

c) altre decorazioni (vischio, festoni, bandierine, ecc.....) sono liberamente collocate sotto responsabilità degli interessati e, se attraversanti la strada sarà sufficiente la concessione O.S.A.P..rilasciata dall'Ufficio Mobilità tramite modulistica disponibile sul sito del Comune di Bagno a Ripoli Le occupazioni sul marciapiede dovranno avere altezza minima di m. 3 e quelle sulla carreggiata almeno di m. 6

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 12 OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 13 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 14 SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);

b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);

c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);

d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

ART. 15 **ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 40 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 16 **OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta annuale, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione.

ART. 17 **CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 - effettuata con veicoli;
 - all'art. 16-17 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
- del decreto 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 17 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 20 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del decreto 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 18

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

- a) - art. 12 - comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- b) - art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
- c) - art. 14 - comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi.
- d) - comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa. (Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

- a) - art. 14 - comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
- b) - art. 15 - comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze:

l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata per conto proprio dall'impresa (art. 14, comma 3, del decreto).

b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 3 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 19 **DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari

a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.

b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 20 **TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, anche se approvate successivamente. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 21 MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc.(art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

ART. 22 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

3. La tariffa è ridotta del 25%:

a) per la pubblicità a favore delle Botteghe e Laboratori storici iscritti all'Albo comunale.

L'agevolazione per l'anno 2016 sarà applicata per l'intero anno 2016 se l'iscrizione al suddetto Albo avverrà entro il 31 maggio effettuando un rimborso sull'imposta già pagata. Successivamente l'agevolazione sarà concessa dall'anno successivo a quello d'iscrizione;

b) per la pubblicità a favore delle Startup (c.d. nuove imprese). L'agevolazione si applica dalla data di inizio delle pubblicità risultante nella dichiarazione ICP e per l'anno successivo. Per le pubblicità iniziate dal 01.01.2016 si procederà ad effettuare un rimborso.

ART. 23
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000 (€ 1.549,00).
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 24
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il comune, o il concessionario, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 25
RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/97:

a) tramite l'*emissione del ruolo* secondo le disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero - in caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;

b) ovvero, tramite l'*ingiunzione* prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. In tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione e fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.

Il relativo titolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Qualora il servizio di gestione della tassa di cui al presente Regolamento venga dato in concessione, il Concessionario di cui al precedente articolo nominerà gli Ufficiali di Riscossione individuandoli tra i soggetti abilitati così come previsto dall'articolo 1 della L. 22 novembre 2002 n° 265 di conversione del D.L. n. 209 del 24 Settembre 2002. I suddetti Ufficiali della Riscossione dovranno essere muniti di:

a) un documento di riconoscimento che attesta la loro qualifica e la natura degli interventi che sono autorizzati ad espletare.

b) un bollettario per il rilascio delle quietanze. I bollettari, che rispondono a criteri di estrema garanzia, sono numerati progressivamente e contengono moduli di quietanze preventivamente numerati e vidimati dall'Ufficio Tributi del Comune. Ciascun Ufficiale deve sottoscrivere la ricevuta del ricevimento in carico del bollettario e rendere poi conto dell'utilizzo dei singoli moduli di quietanza contenuti nello stesso;

c) un registro cronologico sul quale vengono annotate tutte le procedure esecutive che sono a disposizione dell'Ente per qualsivoglia controllo.

3. Il concessionario provvede alla notifica delle ingiunzioni fiscali secondo quanto già previsto dall'art. 52 comma 6 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446.

4. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 4 della Legge 22/11/2002 n 265, dà corso alle procedure previste nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e più precisamente:

Pignoramento mobiliare (art. 62 e seguenti D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);

Fermo di beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli art. 86 D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);

Pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria (art. 76 e seguenti D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni);

Ogni altra procedura prevista e consentita dal Titolo II° D.P.R. 602/73 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 26 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 27
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 28
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 29
ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 30
SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 31
MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente può richiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne

dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 32 **TARIFFE**

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite in prima applicazione con delibera della Giunta Municipale n. 353 del 22.2.1994, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, anche se approvate successivamente. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 33 **RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 34
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.
2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del presente regolamento.

ART. 35
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti direttamente o a mezzo di una delle forme previste dall'art. 22 della legge 142/90, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V
SANZIONI ED INTERESSI

ART. 36
SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila (€ 51,65) in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del decreto.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila (€ 51,65) a lire cinquecentomila (€ 258,23).
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 se, entro 60 giorni interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione;

4. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37
INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale vigente, così come stabilito con deliberazione consiliare n. 34 del 27/02/2007.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 38
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento e dal relativo Piano degli Impianti Pubblicitari.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,00 a € 1549,00 (€ 412,00 pagamento in misura ridotta entro 60 gg) .

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 36 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

ART. 39
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 40 del presente regolamento.

ART. 40
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. L'organo di vigilanza che ha accertato una violazione in materia di pubblicità la segnala al Settore Sviluppo Economico, il quale provvede immediatamente a:
 - a) Notificare l'avvio del procedimento all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, diffidando i medesimi a rimuovere immediatamente la pubblicità abusiva comunicandone l'avvenuta rimozione entro e non oltre 10 gg. dalla notifica, ovvero a formulare entro il medesimo tempo eventuali osservazioni, tra le quali vi può figurare la domanda di autorizzazione in sanatoria, previa copertura del mezzo pubblicitario; sarà fatto inoltre presente che ogni spesa di copertura e poi di rimozione sarà loro addebitata;
 - b) Disporre la copertura immediata del mezzo pubblicitario, a spese del trasgressore, qualora il medesimo non vi abbia ottemperato personalmente. Scaduto il termine di cui sopra, qualora il trasgressore non abbia presentato domanda di autorizzazione in sanatoria previa copertura della pubblicità abusiva o qualora questa non sia accolta, il Dirigente preposto emetterà ordinanza di rimozione del mezzo, che sarà notificata al trasgressore e all'eventuale proprietario del fondo. La rimozione del mezzo sarà eseguita dal comune stesso o da ditta incaricata, trascorsi 8 gg dalla notifica dell'ordinanza e le spese sostenute saranno interamente a carico del trasgressore e in via solidale dal possessore o proprietario del suolo; a tal fine e come disposto dall'art. 23 comma 13 bis, gli organi di Polizia, sono autorizzati ad accedere al fondo privato ove è collocato il mezzo abusivo. Questo, una volta rimosso, sarà posto sotto custodia e il comune potrà liberamente disporre una volta decorso il termine di 60 gg dalla notifica dell'ordinanza di rimozione, senza che il proprietario o il possessore del terreno, ne abbiano richiesto la restituzione.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di rimozione del mezzo pubblicitario abusivo comporta una sanzione amministrativa da € 206,00 a € 1549,00 (€ 412,00 pagamento in misura ridotta entro 60 gg).
6. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 38 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'art. 37 del presente regolamento.

ART. 41
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti norme in materia di circolazione stradale, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 42

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce il previgente "Regolamento Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni " e relativi allegati approvato con D.C.C. n. 167 del 21.12.2010 e succ. modificazioni nonché qualsiasi altro atto in contrasto con le disposizioni contenute in esso e nel relativo Piano degli Impianti